

	SCHEMA DI CONTRATTO DI FORNITURA	
	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE (ASU FC)	
	Codice Fiscale e Partita IVA 02985660303	
	o	
	AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE (AS FO)	
	Codice Fiscale e Partita IVA 01772890933	
	OGGETTO: FC25DM002 PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA	
	INDETTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA EAPPALTIFVG, AI SENSI DELL'ART.	
	71 D.LGS. N. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI	
	MATERIALE ODONTOIATRICO ED ORTODONTICO PER LE ESIGENZE DI ASU FC	
	E AS FO PER UN PERIODO DI 12 MESI.	
	LOTTO 1: CIG MASTER _____	
	CIG DERIVATO: _____	
	tra	
	l'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) / l'Azienda	
	Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO) (di seguito "Azienda"), con sede legale in	
	____ (____) - cap. _____, Via _____, n. ____ e sede operativa in _____ (____) - cap. _____	
	, _____, n. _____, rappresentata da _____, nato/a a	
	_____ (____) il _____, domiciliato per la carica presso _____,	
	il quale agisce ed interviene nel presente Contratto nella veste di _____	
	e	
	_____, con sede in _____, n. ____ - _____, C.F./P.IVA _____, rappresentato da	
	_____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso _____, in	
	qualità di legale rappresentante <i>pro tempore</i> in carica, di seguito denominato	

	anche “Contraente”, entrambi, nel seguito, denominati congiuntamente anche	
	“Parti”.	
	<i>Premesso che</i>	
	- in data 16.01.2026 l’ASU FC e l’AS FO hanno stipulato apposito Accordo per	
	l’attivazione di una procedura d’appalto congiunto finalizzata all’affidamento	
	della fornitura di materiale odontoiatrico ed ortodontico;	
	- con Determinazione dirigenziale ASU FC n. _____ dd. _____, è stata indetta	
	procedura di gara aperta sopra soglia comunitaria su piattaforma telematica	
	eAppaltiFVG, ai sensi dell’art. 71, D.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento della	
	fornitura di materiale odontoiatrico ed ortodontico per le esigenze di ASU FC e	
	AS FO per un periodo di 12 mesi (FC25DM002);	
	- con la medesima Determinazione sono stati integralmente approvati il Bando di	
	Gara, il Disciplinare di gara, il Capitolato tecnico, l’Allegato Offerta economica e lo	
	Schema di Contratto;	
	- il bando di gara è stato pubblicato in GUUE ____/s dd. _____ ;	
	- il Contraente (C.F./P.IVA _____) ha manifestato espressamente la volontà di	
	impegnarsi a svolgere la fornitura in oggetto del presente Contratto alle	
	condizioni, modalità e termini stabiliti dal presente Contratto, dal Disciplinare di	
	gara e dal Capitolato tecnico allegati alla procedura, nonché dall’offerta	
	presentata in sede di gara;	
	- con Determinazione dirigenziale ASU FC nr. _____ del _____ è stata disposta	
	l’aggiudicazione della gara in argomento, per un importo complessivo presunto	
	pari ad € _____ IVA esclusa;	
	- a garanzia dell’esatto adempimento degli impegni assunti con il presente	
	Contratto o previsto negli atti da questo richiamati, il Contraente (C.F./P.IVA	

	_____)	ha prestato apposita garanzia fideiussoria n., emessa in data da
	 (C.F./P.IVA)	per l'importo di € (euro /);
	- il Contraente ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i	
	prodotti oggetto del presente Contratto ed eseguire gli ordinativi di fornitura alle	
	condizioni, modalità e termini stabiliti dallo schema di Contratto e nel Capitolato	
	tecnico della gara allegati alla procedura in oggetto.	
	Tutto ciò premesso	
	SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE	
	Art. 1) - Premesse	
	1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente	
	Contratto.	
	Art. 2) - Oggetto	
	1. Il Contratto disciplina l'affidamento della fornitura di materiale odontoiatrico	
	ed ortodontico per un periodo di 12 mesi (FC25DM002).	
	2. La fornitura di cui trattasi è articolata in un unico lotto, specificato nel	
	Capitolato tecnico, corrispondente ai prodotti oggetto della gara con indicazione	
	delle quantità e dei requisiti prescritti.	
	3. I fabbisogni, da ritenersi presunti, della fornitura del lotto sono anch'essi	
	indicati nel Capitolato tecnico di gara.	
	Art. 3) - Determinazione del prezzo	
	1. Tutti i prezzi si intendono comprensivi di ogni onere accessorio anche di natura	
	fiscale, ad esclusione dell'IVA che dovrà essere addebitata in fattura a norma di	
	legge.	
	Art. 4) - Revisione prezzi ed adeguamento del corrispettivo	
	1. I dati di attività/consumo indicati nel Capitolato sono stati calcolati in base	

	all’andamento storico con opportuni fattori di correzione ed in ogni caso devono	
	sempre intendersi presunti ed indicativi, per cui l’esecuzione contrattuale potrà	
	subire variazioni, in aumento o in diminuzione nel corso del periodo contrattuale,	
	dovuti anche a modifiche negli assetti organizzativi dell’Azienda.	
	2. Qualsiasi possibilità di apportare modifiche ai contratti nel corso di validità	
	degli stessi è disciplinata dall’art. 120 D.lgs 36/2023.	
	3. Qualora nel corso di esecuzione del contratto al verificarsi di particolari	
	condizioni di natura oggettiva, a decorrere dal secondo anno di vigenza	
	contrattuale, si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo	
	dei beni superiore al 5% dell’importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella	
	misura dell’ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da	
	eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza quanto previsto	
	all’articolo 60, comma 3, lettera b del Codice e, nello specifico quello relativo ai	
	prezzi alla produzione dell’industria e dei servizi.	
	4. Ai fini di eventuali richieste di revisione dei prezzi, le stesse potranno essere	
	concesse, previa istruttoria e valutazione da parte dell’Azienda. L’eventuale	
	adeguamento decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di	
	presentazione dell’istanza di revisione.	
	Si rimanda al Paragrafo 3.2 del Disciplinare di gara.	
	5. Poiché il prezzo offerto dal Contraente deve aver tenuto conto del costo dei	
	diversi elementi necessari all’attività dell’impresa e di eventuali variazioni, non	
	potranno essere accolte richieste di revisione basate su fattori già prevedibili	
	all’atto della presentazione dell’offerta.	
	Art. 5) – Innovazione tecnologica e sostituzioni di prodotto	
	1. Qualora nel corso della durata del presente Contratto siano apportate	

	variazioni sostanziali nella disponibilità o produzione di quanto aggiudicato o	
	vengano introdotti sul mercato nuovi prodotti sostitutivi o innovativi o dovesse	
	essere commercializzato un prodotto tecnologicamente aggiornato e migliorativo	
	rispetto a quello aggiudicato, il Contraente dovrà proporre all'Azienda la	
	sostituzione/aggiornamento tecnologico del prodotto aggiudicato, specificando	
	le ragioni alla base della richiesta/proposta di sostituzione.	
	2. A corredo della richiesta il Contraente dovrà produrre:	
	- tutta la documentazione richiesta negli atti di gara per l'offerta tecnica;	
	- dichiarazione di conformità CE;	
	- scheda tecnica;	
	- tutta la documentazione atta a verificare, in modo agevole, che il dispositivo	
	offerto in sostituzione sia in possesso di tutte le caratteristiche tecniche e	
	funzionali - nessuna esclusa - di cui al modello aggiudicato e che i relativi livelli	
	tecnico-prestazionali siano uguali o migliorativi rispetto al modello aggiudicato.	
	3. Dalla nota e relativa comunicazione dovrà altresì evincersi con chiarezza le	
	eventuali caratteristiche superiori del dispositivo proposto in aggiornamento/	
	sostituzione.	
	4. Il dispositivo proposto in aggiornamento tecnologico/sostituzione dovrà	
	rispettare le caratteristiche tecniche indispensabili prescritte in sede di gara,	
	avere analoghe indicazioni d'uso ed essere in possesso di caratteristiche	
	equivalenti o migliorative rispetto a quelli aggiudicati in precedenza. Il	
	dispositivo offerto in sostituzione dovrà necessariamente essere prodotto dal	
	medesimo fabbricante del dispositivo aggiudicato, fatto salvo i casi di modifica	
	soggettiva previsti dalla normativa vigente. Lo stesso inoltre non dovrà	
	sovraporsi ad altre tipologie di dispositivi presenti nella presente procedura di	

	gara.	
	5. Il Contraente si impegna ad inviare campionatura, qualora sia ritenuto necessario dall'Azienda.	
	6. Il Contraente sarà tenuto ad immettere nella fornitura il nuovo prodotto alle medesime condizioni contrattuali del prodotto aggiudicato e alle medesime condizioni economiche o a condizioni economiche migliorative rispetto a quelle oggetto di aggiudicazione.	
	7. L'Azienda analizzerà la proposta di aggiornamento tecnologico/sostituzione e renderà il proprio parere all'esito della relativa istruttoria tecnica; l'azienda si riserva la facoltà di accettare o meno il prodotto offerto in aggiornamento/sostituzione, previa valutazione dei motivi che hanno indotto la richiesta, della congruità della documentazione presentata e della verifica che tutte le specifiche tecniche indispensabili - nessuna esclusa - siano uguali o superiori rispetto a quelle del dispositivo offerto in gara e che il nuovo dispositivo medico sia ritenuto adeguato alle esigenze degli utilizzatori.	
	8. Il Contraente dovrà provvedere ad aggiornare mediante apposita espressa tempestiva comunicazione i dati e le informazioni in possesso dell'Azienda utili e necessarie ai fini della tracciabilità del prodotto fornito nel caso di sostituzione dello stesso, per aggiornamento tecnologico o diversa ragione, per tutto il periodo di validità del Contratto.	
	Art. 6) - Durata della fornitura e modifiche del contratto in fase di esecuzione	
	1. Il presente Contratto ha durata di 12 mesi decorrenti dalla data di esecuzione della fornitura e si intenderà concluso in ogni caso, qualora sia esaurito l'importo massimo, anche eventualmente incrementato, previsto.	

	2. Per quanto concerne le modifiche del Contratto in fase di esecuzione, si	
	rimanda al paragrafo n. 3.3 del Disciplinare di gara.	
	Art. 7) Periodo di prova	
	1. Il Contraente è soggetto ad un periodo di prova di tre mesi a far data dall'inizio	
	effettivo della fornitura. Qualora, durante tale periodo, l'esecuzione della	
	prestazione/la consegna della fornitura non risponda alle norme previste dal	
	Capitolato e/o all'offerta tecnica proposta in fase di gara, l'Azienda comunicherà	
	al Contraente le motivazioni che ostano al superamento del periodo di prova, con	
	diffida ad adempiere.	
	2. Persistendo i motivi che ostano al superamento positivo del periodo di prova,	
	l'Azienda ha la facoltà di risolvere il contratto, con lettera inviata a mezzo PEC, e	
	di aggiudicare la fornitura all'impresa che segue in classifica, senza che il	
	Contraente possa richiedere danni.	
	In tal caso il Contraente:	
	- dovrà proseguire nella fornitura fino alla data comunicata dall'Azienda; - avrà diritto esclusivamente al pagamento dei consumabili fino a quel	
	momento ordinati.	
	Art. 8) – Risoluzione	
	1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1456 c.c., l'Azienda potrà procedere alla	
	risoluzione del Contratto nei seguenti casi:	
	a) grave irregolarità e/o deficienze o ritardi nell'adempimento degli obblighi	
	contrattuali, nei termini di cui al presente Contratto;	
	b) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte del Contraente	
	della fornitura in argomento;	
	c) gravi violazioni dei programmi temporali di espletamento della fornitura,	

	stabiliti o concordati con l'Azienda;	
	d) gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere il regolare svolgimento della fornitura;	
	e) cessione totale o parziale del Contratto;	
	f) in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 sul divieto di contanti negli appalti e nei subappalti, in tutti i casi in cui le transazioni vengono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa;	
	g) violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. lgs. 30 marzo 2001 n. 165";	
	h) mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Patto di Integrità.	
	i) nei casi di cui all'art. 122, c.2 del D. Lgs. 36/2023.	
	2. Nell'ipotesi di cui al punto 1 a) l'Azienda assegna al Contraente un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni solari consecutivi, entro i quali il Contraente deve eseguire le prestazioni o presentare le proprie controdeduzioni adducendo le ragioni del ritardato adempimento, dell'inesatto adempimento o dell'inadempimento rilevati. In caso di inutile decorso del termine concesso o nell'ipotesi di valutazione negativa delle predette deduzioni ovvero se l'inadempimento permane, il Contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 122, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023. Sono escluse solamente le ipotesi di inadempimento per cause di forza maggiore non imputabili al Contraente.	
	3. Nell'ipotesi di inadempienze non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità della fornitura, le stesse saranno formalmente contestate dall'Azienda al Contraente. In ogni caso l'Azienda si riserva il diritto di procedere alla	

	risoluzione del Contratto.	
	4. L'Azienda si riserva inoltre il diritto di indire una nuova procedura o di rivolgersi all'Operatore economico che segue in graduatoria, risultata seconda migliore offerente nella gara in oggetto, addebitando in entrambi i casi le eventuali spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal Contratto risolto.	
	L'affidamento a terzi, in caso di risoluzione del Contratto, verrà comunicato al Contraente inadempiente.	
	5. Nel caso di minor spesa sostenuta per l'affidamento a terzi, nulla competerà al Contraente inadempiente. L'esecuzione in danno non esimerà il Contraente inadempiente da ogni responsabilità in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.	
	6. Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del Contratto da parte del Contraente aggiudicatario senza giustificato motivo o giusta causa.	
	7. La risoluzione del Contratto comporta l'incameramento della cauzione definitiva e/o la possibilità per l'Azienda di agire ai sensi dell'art. 1936 e ss. c.c., oltre all'eventuale richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1223 c.c. e delle maggiori spese sostenute per l'affidamento del servizio ad altro Operatore Economico.	
	Art. 9) – Recesso	
	1. È facoltà dell'Azienda di recedere, in tutto o in parte, ed in qualsiasi momento, dal presente Contratto a seguito di mutamenti nei protocolli aziendali, ovvero nel caso di nuovi assetti organizzativi che impattino nella gestione degli approvvigionamenti dei beni, a titolo esemplificativo l'eventuale intervenuta aggiudicazione di procedura avente ad oggetto la medesima fornitura espletata da parte della Centrale di committenza.	

	2. L'Azienda potrà recedere anticipatamente dal contratto di fornitura anche in	
	forma parziale, qualora nelle stesse intervengano trasformazioni di natura	
	tecnico organizzative rilevanti ai fini e per gli scopi della fornitura appaltata o	
	qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative nonché direttive	
	regionali in materia di economia e finanza pubblica non ne consentano la	
	prosecuzione in tutto o in parte, previo preavviso scritto di almeno 3 mesi,	
	secondo quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.	
	Art. 10) - Penali	
	1. Nell'ipotesi in cui il Contraente effettui, in ritardo sul termine stabilito, la	
	consegna o sostituzione di prodotti o parte di essi risultati essere difettosi per	
	cause non imputabili ad ASU.FC, tanto da comportare l'impossibilità di utilizzo	
	dei prodotti di cui trattasi, per l'uso previsto, ASU.FC, a seguito di formale	
	contestazione al Contraente applicherà, ai sensi dell'art. 1382 cc., le seguenti	
	penali:	
	• addebito della penale nella misura di 0,10% per ogni giorno naturale di	
	ritardo nella consegna del prodotto aggiudicato, fino all'importo massimo del	
	10% del valore del Contratto, IVA esclusa;	
	• addebito degli eventuali danni;	
	• addebito della penale nella misura del 1% del valore del Contratto per	
	mancata comunicazione di indisponibilità temporanea del prodotto entro i	
	termini, fino all'importo massimo del 10% del valore del Contratto, IVA esclusa;	
	• addebito della penale nella misura del 1% del valore del Contratto per la	
	consegna di merce difforme dal prodotto aggiudicato non preventivamente	
	autorizzata, fino all'importo massimo del 10% del valore del Contratto IVA	
	esclusa;	

	2. ASU.FC, per l'applicazione delle penali, provvederà ad emettere apposite note	
	di addebito decurtando l'importo del corrispettivo convenuto in sede di	
	pagamento dello stesso.	
	3. Nei casi in cui i corrispettivi liquidabili all'appaltatore non fossero sufficienti a	
	coprire l'ammontare delle penali allo stesso applicate a qualsiasi titolo, nonché	
	quello dei danni dallo stesso arrecati, per qualsiasi motivo, ASU.FC. si rivarrà sul	
	deposito cauzionale definitivo.	
	4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non	
	esonera in nessun caso il Contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la	
	quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della	
	medesima penale; l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non	
	preclude il diritto di ASU.FC a chiedere il risarcimento degli eventuali maggiori	
	danni.	
	5. Si conviene, inoltre, che l'ammontare delle penali, comunque inflitte, non potrà	
	superare la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo determinato in sede	
	di aggiudicazione, oltre alla quale ASU.FC potrà risolvere il Contratto.	
	Art. 11- Manleva	
	1. Il Contraente assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni	
	eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Contraente stesso	
	quanto dall'Azienda, e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della fornitura, ovvero	
	in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative	
	all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite	
	da parte di terzi.	
	Art. 12) – Tutela contro azioni di terzi, brevetti industriali e diritto	
	d'autore	

	1. Il Contraente si assume ogni responsabilità conseguente all'uso di soluzioni	
	tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di	
	privativa altrui, e pertanto, si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Azienda	
	dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa	
	vantati.	
	2. Il Contraente dovrà assumere a proprio carico tutti gli oneri derivanti da	
	eventuali azioni esperite nei confronti dell'Azienda in relazione ai beni forniti e ai	
	servizi prestati, obbligandosi da tenere indenne l'Azienda dagli oneri	
	eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio, nonché delle spese e dei danni	
	a cui essa dovesse essere condannata con sentenza passata in giudicato.	
	3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al presente comma	
	tentata nei confronti dell'Azienda, la stessa, fermo restando il diritto al	
	risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà	
	di dichiarare la risoluzione di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ.,	
	fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente	
	danno subito ex art. 1382 c.c..	
	Art. 13) - Garanzia e responsabilità della fornitura	
	1. I prodotti offerti dovranno essere garantiti al 100% contro ogni difetto	
	riconducibile alle procedure di fabbricazione o di magazzinaggio da parte del	
	Contraente, inoltre devono essere conformi alle norme vigenti in campo	
	nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione,	
	all'importazione, all'immissione in commercio e all'uso e dovranno rispondere ai	
	requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta, nonché	
	ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura.	
	2. In particolare i prodotti dovranno:	

	• essere rispondenti alla descrizione generale indicata per ciascuna tipologia di prodotto (lotto) nel seguito del presente documento;	
	• essere conformi ai requisiti stabiliti nel Regolamento (UE) 2017/745 ed eventuali successivi atti e provvedimenti nazionali e regionali attuativi;	
	• essere conformi ai requisiti previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari e tecniche, comunitarie e nazionali, disciplinanti i prodotti oggetto della fornitura, nonché essere in possesso delle autorizzazioni alla produzione, all'importazione ed alla immissione in commercio e all'uso, e rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta e a tutti quegli eventuali ulteriori requisiti che venissero emanati nel corso della durata del presente Contratto;	
	• rispettare le prescrizioni su confezionamento ed imballaggio previste dalla normativa vigente e applicabile;	
	3. Il confezionamento e l'etichettatura devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture previste dalla normativa in vigore e devono figurare sia sul confezionamento primario che sull'imballaggio esterno. La confezione esterna dovrà assicurare l'integrità del prodotto durante il trasporto e il packaging. Il peso di ciascuna confezione esterna dovrà rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza.	
	4. In caso di riscontro di imperfezioni e/o difetti o nell'ipotesi in cui a seguito degli accertamenti effettuati i prodotti non risultassero conformi alle caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico di gara e nell'offerta presentata, il Contraente sarà obbligato a sostituirli gratuitamente, entro un termine massimo di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di sostituzione.	
	5. Il mancato adempimento degli obblighi in capo al Contraente potrà	

	determinare l'applicazione della clausola penale di cui all'art. 11 e costituisce	
	causa di risoluzione del Contratto.	
	6. Nell'ipotesi in cui le Autorità competenti o il fabbricante dispongano il divieto	
	di vendita e il ritiro di un prodotto dal commercio, per salvaguardare la salute	
	pubblica da situazioni di rischio e pericolosità, il Contraente è obbligato, a propria	
	cura e spese, al ritiro del prodotto nel termine di 60 giorni solari dalla data del	
	provvedimento di ritiro.	
	7. In particolare, qualora nel corso della validità del presente Contratto, si	
	verificasse l'emanazione di direttive nazionali o comunitarie per quanto attiene	
	alle autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio, il	
	Contraente è tenuto a conformare la qualità dei prodotti forniti alla tenuta	
	disposizione, senza aumento di prezzo. Inoltre, il Contraente è tenuto a rinnovare	
	e trasmettere all'Azienda le certificazioni (conformità e CE) laddove le stesse	
	dovessero scadere durante il periodo di validità del Contratto.	
	8. L'Azienda si riserva di agire nei confronti del Contraente per il recupero degli	
	eventuali costi sostenuti, a seguito dell'utilizzo di un dispositivo rivelatosi	
	difettoso per ragioni di sicurezza.	
	Art. 14) – Controlli di qualità e quantità	
	1. L'Azienda, tramite i propri incaricati, effettuerà in qualsiasi momento controlli	
	di qualità e quantità a campione della merce consegnata durante il periodo di	
	fornitura, al fine di svolgere le opportune verifiche di corrispondenza dei prodotti	
	forniti.	
	2. Le spese per le analisi qualitative saranno a carico del Contraente nell'ipotesi	
	in cui i relativi dati dovessero risultare difformi da quanto previsto dal Capitolato	
	Tecnico di gara e dall'offerta presentata.	

	3. Il presente Contratto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertare la regolare esecuzione della fornitura e dei servizi connessi da parte del Contraente, certificando che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, oltre che in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore ed accertando che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto.	
	4. La presa in consegna dei beni forniti dal Contraente non comporta l'accettazione definitiva delle forniture stesse. Agli effetti dei requisiti qualitativi della merce resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà al momento dell'accettazione da parte dell'Azienda, che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata.	
	5. La merce non conforme e/o consegnata in eccesso potrà essere respinta senza alcuna formalità. I prodotti che presenteranno difetti o discordanze verranno tenuti a disposizione del Contraente e restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originale.	
	6. In ogni momento, potrà essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei prodotti consegnati, con le specifiche tecniche dichiarate dal Contraente in sede di partecipazione alla procedura di gara. Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale dell'Azienda, presentassero difetti saranno rifiutati e il Contraente dovrà provvedere, nei termini indicati dalla richiesta, alla loro sostituzione.	
	7. L'Azienda metterà a disposizione, per il ritiro, la merce in eccedenza e ne garantirà il deposito per complessivi 7 giorni lavorativi. Qualora il Contraente	

	non provveda al ritiro della merce in eccedenza, dopo 30 giorni solari consecutivi	
	dalla ricezione della segnalazione, l'Azienda potrà procedere allo smaltimento dei	
	prodotti a spese del Contraente, dandone ulteriore preventiva comunicazione	
	scritta.	
	8. Il Contraente dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro dei prodotti in	
	eccedenza e non accettati, concordando con l'Azienda le modalità del ritiro. Il	
	Contraente non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il	
	deterioramento che la fornitura potrebbe subire durante il deposito, oltre i 7	
	giorni lavorativi di deposito garantiti.	
	9. L'Azienda si riserva inoltre, in sede di effettivo utilizzo durante il corso della	
	fornitura, con riferimento alla documentazione tecnica prodotta in sede di gara,	
	di procedere, anche a mezzo di laboratori fiduciari accreditati:	
	• alla verifica sulla corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti	
	consegnati con quanto dichiarato e offerto dal Contraente,	
	• all'esecuzione di test di conformità dei prodotti offerti ai valori di contenuto	
	ed efficacia indicati nella documentazione tecnica prodotta.	
	10. Tali prove saranno eseguite, anche in più occasioni, in tempi e modi fissati	
	discrezionalmente dall'Azienda. Eventuali spese per l'effettuazione dei test di	
	verifica sui prodotti offerti saranno interamente a carico del Contraente.	
	11. In caso di rifiuto della fornitura, perché non conforme, non seguito da una	
	tempestiva sostituzione, entro 30 giorni solari, l'Azienda avrà la facoltà di	
	procedere, in relazione alle proprie necessità, agli acquisti presso altre imprese	
	con addebito al Contraente inadempiente, delle eventuali maggiori spese, senza	
	possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in	
	ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni subiti.	

	Art. 15) Obbligo di riservatezza dei dati	
	1. Il Contraente ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi	
	comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui	
	venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del	
	contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne	
	oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente	
	necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o	
	trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Azienda. L'obbligo di cui sopra	
	sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in	
	esecuzione del Contratto. Tali obblighi non concernono i dati che siano o	
	divengano di pubblico dominio.	
	2. Il Contraente è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri	
	dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti,	
	consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra	
	e risponde nei confronti dell'Azienda per eventuali violazioni dell'obbligo di	
	riservatezza commesse dai suddetti soggetti.	
	3. In caso di inosservanza degli obblighi descritti l'Azienda ha facoltà di dichiarare	
	risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Contraente sarà tenuto a	
	risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.	
	4. Il Contraente può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e	
	le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa	
	autorizzazione dell' Azienda.	
	5. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell' Azienda attinente le	
	procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi	
	assunti dal presente contratto.	

	6. Il Contraente non potrà conservare copia di dati e programmi dell' Azienda, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all' Azienda.	
	6. Il Contraente s’impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs n.51/2018. Il Contraente, in relazione a quanto oggetto di prestazione e alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall’interessato, ad attuare nell’ambito della propria struttura e di quella degli eventuali collaboratori, sotto la propria responsabilità, ai sensi del regolamento UE 2016/679, tutte quelle misure e norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d’accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alle finalità del presente contratto.	
	Art. 16) – Cessione del contratto e cessione dei crediti	
	1. Il Contratto non può essere ceduto a pena di nullità secondo quanto disposto dall’art. 119 del D.Lgs. 36/2023. È fatto divieto della cessione, anche parziale, del Contratto, quando la stessa non rientra nell’ambito delle vicende soggettive dell’esecutore del Contratto di cui all’art. 119 di cui sopra.	
	2. Le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla L. 52/1991 e dell’art. 120 c. 13 e c. 14 del D.Lgs. 36/2023.	
	Art. 17) – Subappalto	
	1. Il Contraente affida all’Operatore economico _____ (C.F./P.IVA _____) avente sede legale in _____, n. ____ - _____, in qualità di subappaltatore,	

	l'esecuzione delle prestazioni aventi ad oggetto _____ .	
	2. Il subappalto è ammesso nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.	
	3. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Azienda dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto di subappalto.	
	Art. 18) – Fallimento, liquidazione e procedure concorsuali	
	1. Nell'ipotesi di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del Contraente, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del Contratto, l'Azienda interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Contratto, fatta salva la possibilità di cui all'art. 124 c. 4. D.Lgs. 36/2023.	
	2. È fatto salvo il diritto dell'Azienda di rivalersi sulla garanzia definitiva e sui crediti maturati per il risarcimento delle maggiori spese conseguenti al subentro nella fornitura.	
	Art. 19) - Tracciabilità dei pagamenti	
	1. Il Contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i.	
	2. Il Contraente si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di _____ – della notizia di inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.	
	3. Il Contraente dichiara, altresì, di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di	

	risoluzione del Contratto.	
	4. Ai fini della liquidazione dei compensi, le Parti convengono che i pagamenti	
	verranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario intestato a	
	_____ (C.F./P.IVA _____, con sede legale con sede in _____, n. _____ - cap.	
	_____ (____), presso:	
	Banca: _____	
	Agenzia: _____ (_____)	
	N. Conto corrente dedicato: _____	
	Codice IBAN: _____	
	5. La persona delegata ad operare sul predetto conto è:	
	_____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso _____, in	
	qualità di _____, C.F.: _____.	
	6. Ogni richiesta di variazione del conto corrente dedicato deve essere	
	tempestivamente trasmessa, con nota scritta all'Azienda.	
	7. Eventuali modifiche comunicate dal Contraente in relazione ai dati di cui ai	
	precedenti commi non comportano necessità di stipula di apposito Contratto	
	aggiuntivo.	
	Art. 20) – Fatturazione e pagamenti	
	1. Il pagamento, come stabilito dal D.lgs. n. 231/2002 s.m.i., verrà effettuato entro	
	il termine di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal	
	ricevimento nel Sistema di Interscambio (S.D.I.) della fattura elettronica (D.M. n.	
	55/2013).	
	2. Il Contraente si impegna ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le	
	informazioni che l'Azienda riterrà di chiedere, nei limiti delle disposizioni vigenti,	
	come indicato nella successiva Lettera di affidamento.	

	I dati per la fatturazione sono i seguenti:	

	Via _____, n. ____ - CAP _____ - _____ (____),	
	Codice fiscale e Partita IVA: _____	
	Codice univoco ufficio (Fatturazione elettronica): _____	
	CIG indicato nei documenti di gara	
	N. ordine elettronico: che verrà successivamente comunicato nella Lettera di Affidamento.	
	3. Le fatture sono soggette al cd. "Split payment", ai sensi dell'art. 17ter del D.P.R. n. 633/1972, e richiedono, pertanto, la compilazione dell'apposito campo "SCISSIONE DEI PAGAMENTI". Sulle fatture elettroniche devono essere obbligatoriamente riportati gli estremi dell'ordine N.S.O.	
	4. Prima di procedere al pagamento del corrispettivo, l'Azienda verificherà la regolarità del Contraente in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti attraverso il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).	
	5. Le fatture relative ai canoni di noleggio e manutenzione non potranno essere emesse in via anticipata ma solo al termine del periodo di competenza di svolgimento del servizio di noleggio e manutenzione.	
	Art. 21) - Patto di integrità	
	1. Le Parti si obbligano reciprocamente a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, correttezza e trasparenza secondo quanto previsto dalla L. 190/2012 ss.mm.ii. e dal D.Lgs. 33/2013 ed anche alle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento adottato dall'Azienda e pubblicato sulla sezione	

	Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.	
	2. Il Contraente si impegna a segnalare all'Azienda qualsiasi tentativo di turbativa	
	o irregolarità ed anche qualsiasi comportamento illecito o contrario alla	
	normativa in materia di anticorruzione o che integri una fattispecie delittuosa	
	prevista e punita dal codice penale, nella fase di esecuzione del Contratto, da parte	
	di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative	
	alla gara in oggetto.	
	3. La mancata comunicazione di quanto previsto al comma 2 è causa di	
	risoluzione del Contratto.	
	Art. 22) – Trattamento dei dati personali	
	1. Le Parti si impegnano ad effettuare il trattamento dei dati personali nel rispetto	
	delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati	
	personali e di quelle previste dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii “Codice della	
	Privacy”.	
	Art. 23) - Assolvimento dell'imposta di bollo e spese contrattuali	
	1. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al presente Contratto, con la sola	
	esclusione dell'I.V.A., sono e rimarranno a carico del Contraente _____ che	
	dichiara, a tal fine, di avere domicilio in _____, n. _____ – cap. _____ (_____).	
	Presso tale indirizzo saranno inviate le comunicazioni inerenti al presente	
	Contratto ed agli indirizzi:	
	email: _____	
	PEC: _____	
	<i>Se tenuto al pagamento dell'imposta di bollo</i>	
	2. Il presente Contratto è assoggettato, in conformità all'art. 18, co. 10, D.lgs. n.	
	36/2023 e art. 3 dell'Allegato I.4 allo stesso Decreto, al pagamento dell'imposta	

	di bollo nella misura di € _____ (euro _____/00). Il versamento dell'imposta	
	di bollo dovrà essere assolto secondo le modalità telematiche individuate nel	
	Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate Prot. n. 240013/2023, utilizzando il	
	modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE).	
	<i>Se non tenuto al pagamento dell'imposta di bollo</i>	
	2. Il presente Contratto è non assoggettato al pagamento dell'imposta di bollo,	
	ai sensi del art. 82, comma 5, del D.lgs. n. 117/2017, cd. "Codice del Terzo Settore".	
	Art. 24) – Controversie	
	1. Eventuali controversie che dovessero insorgere sull'interpretazione e	
	sull'esecuzione del presente Contratto, non definibili in via amministrativa e	
	bonaria, saranno devolute alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il	
	Foro competente sarà quello previsto dalla legge.	
	Art. 25) – Rinvio a norme	
	1. Per tutto quanto non espressamente previsto, le Parti rinviando concordemente	
	alle previsioni del codice civile in materia.	
	Art. 26) - Disposizioni fiscali	
	1. Il valore, ai fini fiscali, del presente Contratto ammonta a € _____. (euro	
	_____. / ____) I.V.A. inclusa come di legge.	
	2. Il presente Contratto è da registrare soltanto in caso d'uso a cura della parte	
	diligente ai sensi dell'art. 5, Punto II, del D.P.R. 131/1986 s.m.i.	

	Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) / Azienda Sanitaria	
	Friuli Occidentale (AS FO), con sede legale in Via _____, n. _____ e	
	sede operativa in _____, n. _____ - cap. _____	
	_____ (_____), _____.	

[illegible]

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LADI DE CET

CODICE FISCALE: DCTLDA72M10D530W

DATA FIRMA: 18/02/2026 11:36:12

IMPRONTA: 6D0173A66C790816B8D35A1928AAE7ADBD911BAFC09E6F5A531F931DDFAAF362
BD911BAFC09E6F5A531F931DDFAAF36229ED8ACDAD6A652880E956DD0974D8E4
29ED8ACDAD6A652880E956DD0974D8E4E99DAD6EA7B5F3851F151824FBE58BA9
E99DAD6EA7B5F3851F151824FBE58BA90D10C3574E06F6A9A2068BD0A15491D7